

COMUNE DI MADESIMO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **009 del Registro Deliberazioni.**

N. 2572 di protocollo

L'anno **DUEMILADIECI** addì **DICIANNOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge ed in conformità allo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione. Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui alla sotto indicata deliberazione, i seguenti Consiglieri risultano:

	Presente	Assente
MASANTI FRANCO – Sindaco	1	
GAZZOLI ALESSANDRA	2	
PILATTI EZIO	3	
DECIO GUIDO	4	
RAINERI CORINNA	5	
PILATTI MARIA ROSA	6	
TOGNOTTI LUCA	7	
RAVISCIONI IVANA	8	
BOSSI ANDREA GIUSEPPE	9	
GIANERA RICCARDO	10	
SKOCIR CORRADO	11	
CURTI ANDREA	12	
GIANERA FRANCO	13	

È inoltre presente l'Assessore esterno, non avente diritto al voto, sig.ra **Buzzetti Lucia**.

Il segretario comunale **Scaramellini Dott. Franz** cura la verbalizzazione e partecipa alla riunione del consiglio, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto.

Presiede il signor **Masanti Franco**, nella sua qualità di Sindaco; lo stesso, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la seguente pratica, iscritta all'ordine del giorno:

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010 – Provvedimenti conseguenti.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Gianera Riccardo il quale chiede delucidazioni in merito all'accertamento ICI sulle centrali idroelettriche.

Il Responsabile del servizio finanziario risponde in merito.

Riprende l'intervento il Consigliere Gianera Riccardo facendo la proposta di agevolazione per le ditte che tengono aperte le attività con continuità.

Il Sindaco ritiene che le aperture degli esercizi ricettivi debba essere assicurata al di là delle agevolazioni. Questo aspetto deve essere acquisito nel modo di operare degli esercenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MADESIMO

VISTO l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha modificato l'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, attribuendo la competenza della determinazione dell'aliquota al Consiglio Comunale;

VISTA la vigente legislazione in materia di bilancio comunali;

CONSIDERATO che il disposto combinato dell'art. 6 del suddetto D.Leg. n. 504/1992 e dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dispone che l'aliquota venga stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 2009 ha differito al 30 aprile 2010 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2010;

CHE l'art. 6 del D.Leg. n. 504/1992 (come successivamente modificato) stabilisce che l'aliquota sia stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento:

- agli immobili diversi dalle abitazioni;
- agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- agli immobili non locati;

CHE la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

CHE il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Leg. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:

- la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;
- la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000 (Euro 103,29);
- la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000 (Euro 258,23), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11/3/1997, n. 50, tale facoltà è esercitabile anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuarsi con deliberazione del competente organo comunale);
- la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

CHE il comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

CHE il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti";

CHE gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI, fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a lire 500.000 (Euro 258,23), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);

RICHIAMATO, a tale riguardo, il **REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 18.11.1998 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 90 del 9/12/1998, n. 58 del 29/11/2002 e n. 58 del 28/11/2005, esecutive, che, fra l'altro, prevede, che, per l'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili (detrazioni per la prima casa):

1. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri).
2. si considerano abitazioni principali anche:
 - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
 - quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;

VISTO l'art. 1 – commi 1, 2, 3 del D. L. del 27/05/2008, n. 93 con la quale viene disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, tranne che sugli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, che ha confermato, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedentemente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

RICORDATO che questo Ente per il 2009 con deliberazione consigliere n. 9 del 20/03/2009, esecutiva, ha deliberato:

- 1) **DI DETERMINARE**, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 (sette) per mille.
- 2) **DI AUMENTARE**, anche per l'anno 2009, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad **Euro 310,00**;

CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2010, i provvedimenti già adottati per il 2009 (aliquota unica 7 per mille - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Euro 310,00), per le seguenti ragioni:

1. la determinazione dell' aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille rappresenta per questo Comune la sola possibilità di assicurare gli indispensabili fondi necessari per alcune spese di particolare importanza per gli obiettivi dell'Amministrazione comunale e dell'economia locale nel suo complesso, come previsti nello schema di bilancio 2010, relazione revisionale e bilancio triennale 2010-2012;
2. in particolare l'applicazione di tale aliquota serve a finanziare:
 - a) le spese per il personale e i servizi comunali di un Comune di alta montagna ad economia turistica ove in certi periodi dell'anno vi è un afflusso di turisti di più di dieci volte superiore alla popolazione residente, con conseguenti costi notevoli per la gestione e manutenzione del territorio e delle infrastrutture esistenti;
 - b) una quota di avanzo economico da destinare ad interventi per opere pubbliche;

DATO ATTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

CON VOTI 13 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 13 presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI DETERMINARE**, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l'anno 2010, **l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 (sette) per mille.**
- 2) **DI CONFERMARE**, anche per l'anno 2010, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad **Euro 310,00**, con le seguenti precisazioni (in applicazione dell'articolo 2 del REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 18.11.1998 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 90 del 9/12/1998, n. 58 del 29/11/2002 e n. 58 del 28/11/2005, esecutive):
 - si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a *100 metri*).
 - si considerano abitazioni principali anche:
 - a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
 - b) quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
 - d) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);
- 3) **DI DARE ATTO** che l'art. 1 – commi 1, 2, 3 del D. L. del 27/05/2008, n. 93 ha disposto l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, tranne che sugli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;

- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente e che, in particolare, la previsione d'entrata che sarà iscritta nel bilancio per il 2010 sarà pari ad Euro 1.550.000,00;

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI 13 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 13 presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Economico finanziario

F.to: Cristian Scaramella

IL PRESIDENTE

F.to: Masanti Franco

IL SEGRETARIO

F.to: Scaramellini dott. Franz

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione sarà affissa all'albo il giorno 06/05/2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 05/05/2010

IL SEGRETARIO

F.to: Scaramellini dott. Franz

ESECUTIVITA' ED ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, dall'organo deliberante.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, senza riportare denunce di vizi di legittimità.

Madesimo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE